

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE

(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile)

GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 1960

(54^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CORBELLINI

INDICE

Disegni di legge:

« Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli nella primavera del 1959 » (1196) (D'iniziativa dei deputati Biasutti ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 1121,	1122
SOLARI		1122
TESSITORI, <i>Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione</i>		1121

« Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia dal 20 giugno 1958 al 30 aprile 1960 e in Toscana ed Emilia dall'11 dicembre 1959 al 31 maggio 1960 » (1224) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	1116,	1121
ANGELINI		1119
ROLLALANZA	1116,	1120

FERRARI	Pag. 1117,	1120
FLORENA		1117
INDELLI		1117
RESTAGNO		1116
SACCHETTI		1120
ZACCAGNINI, <i>Ministro dei lavori pubblici</i>	1118,	1120

La seduta è aperta alle ore 16.

Sono presenti i senatori: Angelini Armando, Corbellini, Crollanza, Florena, Focaccia, Imperiale, Indelli, Restagno, Sacchetti e Solari.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Gombi e Romano Domenico sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Mancino e Ferrari.

Intervengono il Ministro dei lavori pubblici Zaccagnini, il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Tessitori ed

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 54^a SEDUTA (13 ottobre 1960)

il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Spasari.

G E N C O , *ff. Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia dal 20 giugno 1958 al 30 aprile 1960 e in Toscana ed Emilia dall'11 dicembre 1959 al 31 maggio 1960 » (1224) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E , *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia dal 20 giugno 1958 al 30 aprile 1960 e in Toscana ed Emilia dall'11 dicembre 1959 al 31 maggio 1960 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge, del quale sono io stesso relatore.

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro non ha nulla da osservare per la parte di propria competenza ».

Si tratta di un provvedimento che è stato trasmesso dalla Presidenza della Camera dei deputati alla nostra Presidenza pochi giorni fa, e precisamente il 5 ottobre 1960.

Il provvedimento è molto urgente e richiede quindi una sollecita approvazione, per evitare che l'inizio dei lavori di riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate debba subire ritardi.

L'entità degli stanziamenti che si prevedono nei disegni di legge di questo tipo sono sempre inadeguati alla misura dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate, ma ritengo che sia bene per ora accontentarci della somma messa a disposizione, potendo, in un secondo tempo, chiedere un ulteriore finanziamento. Non si tratta certo dell'ultimo prov-

vedimento in materia, ma, data l'urgenza e la necessità di iniziare al più presto i lavori di riparazione, consiglierai senz'altro di procedere all'approvazione di esso.

R E S T A G N O . Ritengo che siamo tutti concordi nel ritenere urgente e necessaria l'approvazione del provvedimento, tanto più che lo stanziamento ivi considerato arriva con un certo ritardo rispetto alle alluvioni che si sono verificate dal 20 giugno 1958.

Dal momento, però, che abbiamo la fortuna di avere tra noi il Ministro competente, mi permetterei di fargli presente che sarebbe opportuno richiamare l'attenzione degli uffici tecnici dei Provveditorati e del Genio civile su determinate conseguenze che si verificano periodicamente in certe località, in seguito alle alluvioni. Vi porto un esempio di lieve entità, dal quale però si può risalire al problema generale. Vi è un tratto della Casilina, nei pressi di Ferentino, situato sotto il livello della campagna, che viene allagato ogni volta che scoppia un temporale, per cui le macchine si devono fermare o transitare nell'acqua, spesso alta. È questo, ripeto, un esempio insignificante, che forse non meritava neppure particolare citazione, ma situazioni di questo genere si verificano continuamente.

Si tratta spesso di problemi di facile soluzione, che potrebbero venire superati con una spesa molto modesta, mediante l'opera di tecnici anche non eccessivamente qualificati.

A parte questa piccola parentesi, ritengo che ci possiamo trovare tutti d'accordo sull'opportunità di dare al provvedimento in discussione la nostra completa approvazione.

C R O L L A L A N Z A . Onorevole Presidente, Ella ha ragione quando dice che c'è assoluta urgenza di approvare questo provvedimento, inteso a sanare i disastri provocati nel Paese dalle alluvioni; anche se gli stanziamenti in esso previsti sono del tutto insufficienti, sono d'accordo nel ritenere utile cominciare ad utilizzare questi, perchè in seguito si potranno sempre autorizzare nuove spese.

Devo però far rilevare che il presente disegno di legge si riferisce ad un'altra legge,

varata nel gennaio di questo stesso anno in Aula, con una tale fretta ed urgenza da non offrire la possibilità a parecchi senatori — in quel momento assenti — di richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sul fatto che la legge era carente di una parte relativa ad alcune regioni, per le quali sarebbe stato necessario provvedere in conseguenza dei disastri verificatisi. Infatti, mancava dalla lista delle regioni colpite la Puglia, che pure aveva subito danni notevoli a causa delle alluvioni. Purtroppo, tranne interventi di pronto soccorso di carattere immediato, in Puglia a tutt'oggi non si è provveduto a riparare i danni che già a quell'epoca si erano verificati.

Bisogna allora concludere che non basta dire che se ora i mezzi per riparare tali disastri sono insufficienti il problema sarà risolto in futuro da un'integrazione di spesa, ma bisogna aggiungere che il disegno di legge sarebbe opportuno fosse completato nel senso di provvedere alle esigenze delle varie regioni colpite, in modo da consentire all'onorevole Ministro di intervenire con le necessarie provvidenze.

Ad esempio, il senatore Ferrari non ebbe, come me, la possibilità di segnalare le deficienze della legge varata nello scorso gennaio, per cui prego il Ministro affinché, se proprio non è possibile, data l'urgenza del provvedimento e l'imminenza della sospensione dei lavori parlamentari per i comizi elettorali, inserire nell'articolo 1 del disegno di legge in esame anche un riferimento alla regione pugliese, egli non trascuri di provvedere quanto prima alla presentazione di altro provvedimento, inteso a colmare tutte le lacune.

Questo dico non solo per la Puglia, ma per molte altre Regioni del Mezzogiorno che fino ad oggi non hanno avuto la possibilità di essere aiutate.

F L O R E N A . Devo in parte ripetere quanto detto dal senatore Crollanza; infatti, quando si approvò nel gennaio scorso il disegno di legge relativo alle alluvioni, tutto venne fatto con la massima urgenza e — per l'assenza di molti di noi dall'Aula — il

provvedimento fu varato senza che potessimo far valere le nostre richieste.

Personalmente, mi batto per la Sicilia, perchè, quando in quest'isola, nella seconda metà del 1957, si verificarono alluvioni che provocarono danni enormi, a molta gente che richiedeva l'ausilio dello Stato fu risposto che non si poteva far niente, in quanto mancava una disposizione di legge che autorizzasse le spese necessarie.

Ora, è giusto che in un provvedimento che tende ad alleviare i danni provocati dalle alluvioni vengano compresi anche quelli verificatisi nella seconda metà del 1957 in Sicilia, in modo da poter far qualcosa anche per quella povera gente, concretizzando le promesse fatte a suo tempo.

I N D E L L I . Devo da parte mia segnalare, onorevole senatori, che anche la Campania ha subito danni in conseguenza di alluvioni nel marzo e nel giugno scorso.

Stilai a quell'epoca un ordine del giorno che sottoposi all'esame del Ministro dei lavori pubblici e preparai inoltre un'interrogazione in merito.

Richiamo ora nuovamente l'attenzione della Commissione e del Governo sull'argomento, in modo che nel nuovo disegno di legge venga presa in considerazione la Campania, con speciale riferimento alle zone di Salerno e di Avellino, che più duramente furono danneggiate.

F E R R A R I . Intervengo nella discussione perchè desidero che il ministro Zaccagnini conosca un po' la storia del Salento il quale, seriamente colpito dalle alluvioni nel 1957, non ebbe tuttavia l'onore di essere visitato in quell'occasione, nè dal Sottosegretario, nè dal Ministro dei lavori pubblici.

Successivamente, dopo qualche mese, il Ministro promise di inviare il Sottosegretario, dicendo di non poter andare personalmente, nè fare promesse, in quanto i fondi mancavano.

Avvennero poi le alluvioni in Sicilia e quindi altre calamità. Nel frattempo, per la verità, gli Uffici tecnici predisposero un disegno di legge a favore del Salento per un miliardo di lire.

In effetti, pronti interventi mancarono pressochè del tutto, e mentre vi fu l'aiuto del Ministero degli interni per quanto riguardava l'assistenza, bisogna riconoscere che la parte di competenza del Ministero dei lavori pubblici fu molto trascurata.

All'epoca dell'approvazione della precedente legge, il Ministro dei lavori pubblici, da noi tutti sollecitato, e da me in ispecie, pur avendo già predisposto un disegno di legge concernente alluvioni verificatesi in tutta l'Italia, disse che non poteva far niente per il Salento, perchè non aveva disponibilità di finanziamento.

Accettai questa tesi da uomo di buon senso, ma non nascondo di essere rimasto molto sorpreso quando ho saputo della decisione adottata dal Consiglio dei ministri, sia per quanto riguarda il provvedimento in discussione, sia per quanto concerne il disegno di legge relativo alle provvidenze per la riparazione delle aziende agricole più danneggiate.

Quest'ultimo provvedimento, pur insoddisfacente per molti versi, in considerazione del fatto che i lavori parlamentari stavano per essere sospesi, nonostante le proteste sollevate in Aula in presenza del ministro Rumor, fu approvato.

Nè ci si è curati di modificare, anticipandola, la data del 20 giugno 1958 relativa al disegno di legge in discussione, al fine di evitare al provvedimento, in caso di giusti ripensamenti, di tornare alla Camera. In tal modo il Salento, però, rimane escluso dalle provvidenze.

Facendo seguito ad analoga interrogazione presentata al Ministro dei lavori pubblici a suo tempo, dichiaro che, pur considerando l'urgenza concessa al provvedimento in esame, e sia pure con rincrescimento, devo presentare un emendamento al provvedimento in esame; infatti se effettivamente le somme stanziare sono insufficienti a far fronte ai danni delle alluvioni di cui ci stiamo occupando, dal momento che un'insufficienza c'è, tanto vale provvedere per tutte le alluvioni, a cominciare da quelle verificatesi nell'Ottobre del 1957.

In tal maniera verrebbero comprese anche le alluvioni seguite a quelle del Salento:

quando l'onorevole Ministro provvederà al reperimento di altri fondi, approveremo con gioia un nuovo disegno di legge per conferirgli la facoltà di usarli.

Al momento attuale però, anche se non posso imporre la mia volontà, sarei veramente rammaricato se questa Commissione non si rendesse conto di una situazione — di cui il Salento ha subito finora gli inconvenienti con molta pazienza — e approvasse il provvedimento in esame nella sua attuale formulazione.

Propongo pertanto, anche a nome del senatore Romano Domenico, che sostituisco di diritto, di sopprimere all'articolo 1 le parole: « Calabria, Sicilia, Lucania », e di sostituire la data: « 20 giugno 1958 » con l'altra: « 6 ottobre 1957 », in modo che possano beneficiare delle provvidenze anche i colpiti dalle alluvioni nel Salento.

Adottando questa formulazione verrebbero tacitate anche le lagnanze dei senatori che mi hanno preceduto ed il ministro Zaccagnini dimostrerebbe equità e giustizia.

Z A C C A G N I N I, *Ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli senatori, poche parole per dire che apprezzo senz'altro tutti gli interventi fatti su questo argomento.

Del resto, nel recente discorso da me pronunziato alla Camera credo di aver chiaramente espresso la mia opinione sul fondamentale problema che impegnerà la mia futura attività di ministro. Desidero infatti affrontare il problema della sistemazione delle zone colpite dalle alluvioni e prevenire, per quanto è possibile, tali disastri.

Infatti, malgrado le opere che si effettueranno, non è da escludere che si verifichino ugualmente altri danni, sia perchè i risultati delle opere non sono mai immediati, sia perchè si tratta di sistemare vasti bacini imbriferi montani, il che richiede lungo lavoro.

Questa sarà la linea della mia futura condotta, sulla quale desidererei avere anche il parere e il consenso di questa onorevole Commissione.

La questione dell'intervento statale in occasione di fatti disastrosi è molto importante. A questo proposito ho già avuto occasione di dire che dovremmo agire nel senso di appro-

vare un disegno di legge, nel quale non si faccia riferimento a date o a regioni, creando i lamentati inconvenienti delle esclusioni non giustificate, ma si indichi solo un certo finanziamento permanente, che sarà il più ampio possibile, in modo da intervenire nei singoli casi con decreti, senza bisogno, ogni volta, di leggi che stabiliscano provvedimenti per le zone nelle quali i disastri si sono verificati.

Penso che, così facendo, il problema degli interventi si avvierebbe a soluzione in modo organico e definitivo.

Detto questo, per quanto si riferisce alle zone del Salento, della Puglia, della Sicilia e ad altre regioni cui non si è accennato, ma che pure sono molto importanti, è chiaro che bisogna trovare anche per esse una soluzione, mediante successivi provvedimenti.

Ritengo infatti che al più presto un nuovo disegno di legge potrà rimediare alle ingiustizie lamentate.

Nel contempo, vorrei richiamare l'attenzione della Commissione su una giusta considerazione fatta dal senatore Crollalanza nel suo intervento, quando accennava alla necessità di essere pratici. Attualmente, infatti, disponiamo di sette miliardi che, se il presente provvedimento viene approvato, possiamo spendere al più presto, anche se arrivano in ritardo a causa di fatti a tutti noti, e se rappresentano pochissimo rispetto all'entità dei danni, il cui ammontare si aggira intorno ai 40 miliardi.

Ho messo al corrente la Camera di questi dati precisi che, vi confesso, rappresentano gravi pesi per il Ministero dei lavori pubblici.

Approvando questo provvedimento possiamo cominciare a spendere 7 miliardi di fronte ai 40 necessari, ripartendoli in giusta ed equa proporzione: io stesso ho pregato i colleghi della Camera di non inserire emendamenti, perchè tutto ciò significherebbe solo ritardare i benefici previsti.

Infatti, il problema non è quello di fissare nuove date o regioni, bensì l'altro, di trovare fondi, che possano rendere meno insufficiente l'intervento in atto.

A parte questo, intendo prendere impegno, come ho già detto, di non trascurare il pro-

blema di quelle regioni non comprese nel presente provvedimento, assicurando che al più presto saranno definiti interventi in loro favore.

Pregherei pertanto, ripeto, di voler approvare questo disegno di legge nella sua attuale formulazione, senza introdurre emendamenti, perchè la Camera dei deputati, per l'imminente sospensione dei lavori parlamentari, non avrebbe la possibilità di esaminarlo ancora.

Tra l'altro, il danno di un ritardo nell'approvazione andrebbe anche a carico di quelle aziende che hanno lavorato finora sulla parola e che attendono di essere pagate. Sono molte, inoltre, le Provincie ed i Comuni che hanno ripristinato varie opere, sicuri di un sollecito pagamento; lo Stato farebbe davvero una poco degna figura se non si affrettasse a rispettare l'impegno preso.

Ritengo che, prendendo atto delle mie dichiarazioni e della buona volontà di tener conto delle esigenze segnalatemi, la 7^a Commissione potrebbe passare senz'altro all'approvazione del provvedimento in esame.

A N G E L I N I . Mi sia permesso dire poche parole per elogiare anzitutto l'iniziativa del Ministro dei lavori pubblici, che mi auguro abbia buon esito.

Non c'è dubbio alcuno che, a differenza di quanto avveniva nel passato, quando i danni delle alluvioni erano sopportati dai sinistrati senza alcun ausilio statale, ora l'intervento dello Stato debba esserci, ma anche in tale settore si deve seguire una linea ben precisa e la materia dev'essere regolata in modo da non rendere necessarie quelle leggi speciali, che, ogni qual volta si verificano disastri, fanno sorgere questioni tra i parlamentari.

Francamente, questa è una prassi che deve cessare, devono essere stabiliti dei limiti per l'intervento statale mediante la fissazione di un *minimum*, che rappresenti la parte di rischio sopportata da qualunque impresa, a cominciare dall'attività professionale.

Ripeto, un minimo di danno dev'essere sopportato dal proprietario, ed al di là di esso, quando la calamità assuma carattere di eccezionalità, deve intervenire lo Stato.

Il Ministero dei lavori pubblici dovrebbe annualmente stanziare una cifra sufficiente per i pronti interventi da effettuarsi quando si verificano danni, senza che una legge particolare sia promulgata ogni volta.

Poichè il ministro Zaccagnini ha già annunciato questa linea di condotta alla Camera, possiamo ben sperare in tal senso, ma attualmente si dovrà rimediare a quelle mancanze denunciate dai senatori Crollalanza, Florena, Indelli e Ferrari circa le loro Regioni.

Vorrei anche aggiungere che sono d'accordo con l'onorevole Ministro circa l'opportunità di non modificare il presente provvedimento, perchè i miliardi stanziati sono pochi e ritardarne ancora l'utilizzazione è illogico.

Mi persuade poco però il fatto che le domande per ricevere le provvidenze si possano presentare entro un anno dall'entrata in vigore di questo disegno di legge.

Penso infatti che, quando si è avuto un danno, la domanda per il risarcimento debba essere presentata in termini più brevi, anche per facilitare i controlli del caso.

A mio parere, dunque, chiunque sia stato danneggiato dovrà presentare la sua domanda entro 2 o 3 mesi dal verificarsi del disastro, senza aspettare il 365° giorno.

S A C C H E T T I . Ritengo che effettivamente non si possa non dare la nostra approvazione al disegno di legge in esame, ma vorrei sottolineare che tutte le manifestazioni di buona volontà espresse dall'onorevole Ministro avrebbero già potuto essere comprese in questo provvedimento. Già in precedenti occasioni eravamo rimasti tutti d'accordo che il provvedimento successivo su tale materia avrebbe dovuto rappresentare una specie di legge quadro, analogamente a quanto è stato fatto nel settore agricolo. Ritengo che la spiegazione della mancanza di tempo non costituisca una giustificazione sufficiente.

È vero che alcune imprese si sono assunte l'onere di riparare in parte i danni causati dalle alluvioni, e di conseguenza sarebbe riprovevole che il Governo venisse meno agli impegni assunti. Vorrei, però, sottolineare

che anche tale abitudine non è apprezzabile, per ovvii motivi di serietà amministrativa.

È, pertanto, opportuno approvare il provvedimento per riparare sia i danni dovuti alle alluvioni, sia i danni che subirebbero le piccole e medie imprese che hanno assolto a questo primo e volontario impegno; ma riteniamo che debba assolutamente trattarsi dell'ultimo provvedimento parziale in materia di riparazione dei danni causati da alluvioni e mareggiate.

C R O L L A L A N Z A . Prendiamo atto della volontà espressa dall'onorevole Ministro di aderire alla nostra richiesta di presentare quanto prima al Parlamento un provvedimento completo, che contenga la casistica delle varie circostanze nelle quali lo Stato è obbligato a intervenire. Si dovrà trattare di una legge che chiamerei matrice, dalla quale potranno scaturire dei provvedimenti per le successive autorizzazioni di spesa.

In tal caso pregherei il collega Ferrari di ritirare il suo emendamento, ma vorrei che il Ministro, aderendo al concetto espresso dal senatore Angelini, si impegnasse a prendere l'iniziativa di un successivo disegno di legge speciale, per fronteggiare momentaneamente i mancati interventi che si sono riscontrati, perchè si tratta di problemi urgenti che non possono attendere la presentazione del provvedimento a carattere generale.

Se il Ministro assume di fronte alla Commissione un impegno di questo genere, e ritengo che abbia la buona volontà di assumerlo, riterrei opportuno che il senatore Ferrari ritirasse il suo emendamento, affinché il Ministro non si trovasse in ulteriori difficoltà.

Z A C C A G N I N I , *Ministro dei lavori pubblici.* Intendo assumere l'impegno di presentare al più presto un disegno di legge organico sulla materia che forma oggetto del provvedimento in esame, e di presentare, nel frattempo, un disegno di legge per provvedere ai mancati interventi che si sono verificati.

F E R R A R I . In seguito alle dichiarazioni del Ministro, rinuncio ad insistere nell'emendamento da me presentato.

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 54^a SEDUTA (13 ottobre 1960)

P R E S I D E N T E, *relatore*. Poiché nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi in Calabria, in Sicilia, in Lucania dal 20 giugno 1958 al 30 aprile 1960, in Toscana, in Emilia e nella provincia di Mantova a sud del Po dall'11 dicembre 1959 al 31 maggio 1960, in conformità delle disposizioni della legge 28 gennaio 1960, n. 31.

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate agli Uffici del Genio civile entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 2.

L'articolo 6 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, è sostituito dal seguente:

« I Provveditori alle Opere Pubbliche sono autorizzati, nei limiti delle somme assegnate ai rispettivi Provveditorati, ad assumere impegni sulle cifre di cui all'articolo 5 fin dal primo anno di applicazione della presente legge ».

(È approvato).

Art. 3.

Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata la spesa di lire sette miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.

All'onere relativo si provvede con corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1959-60.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Biasutti ed altri: « Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli nella primavera del 1959 » (1196) (Approvato dalla Camera dei deputati)

T E S S I T O R I, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Chiedo alla Presidenza della Commissione di voler porre subito in discussione il disegno di legge d'iniziativa dei deputati Biasutti, Armani e Toros: « Provvedimenti a favore dei danneggiati da terremoti in Friuli nella primavera del 1959 », già approvato dalla Camera dei deputati.

P R E S I D E N T E. Se la Commissione è d'accordo, in accoglimento di questa richiesta, applicando per analogia l'articolo 53 del Regolamento, porrei in discussione il disegno di legge.

Poiché non vi sono osservazioni, debbo ritenere che la Commissione approvi la richiesta all'unanimità.

Dichiaro, pertanto, aperta la discussione generale sul disegno di legge.

T E S S I T O R I, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Vorrei pregare la Commissione di approvare il provvedimento in esame che comporta l'autorizzazione alla spesa di 200 milioni per riparare i danni causati in alcune provincie del Friuli dai terremoti verificatosi il 26 aprile 1959 e il 13 giugno 1959.

Tale spesa è già inclusa in una nota di variazione, e si tratta inoltre di un prov-

7^a COMMISSIONE (Lav. pub., trasp., poste e tel., mar. merc.) 54^a SEDUTA (13 ottobre 1960)

vedimento che ha già avuto l'approvazione dell'altro ramo del Parlamento.

S O L A R I . Mi associo alla richiesta dell'onorevole ministro Tessitori, pregando la Commissione di approvare senz'altro il disegno di legge in esame, che è vivamente atteso dalle popolazioni colpite.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

Art. 1.

È autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 1, lettera *b*) e *c*), ivi compresi i fabbricati rurali (sempre che al ripristino dei fabbricati stessi non siasi già provveduto in applicazione del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215), 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 19 marzo 1955, n. 188, ai danni prodotti dai terremoti verificatisi il 26 aprile 1959 ed il 13 giugno 1959 in provincia di Udine, nei comuni di Arta, Cercivento, Ene-monzo, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ligosullo, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Raveo, Suttrio, Tolmezzo, Villa Santina, Zuglio, Chiusaforte, Moggio Udinese, Pontebba, Resia ed Ampezzo.

(È approvato).

Art. 2.

La somma di lire 200 milioni verrà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1960-61.

All'onere di cui al comma precedente si farà fronte con una aliquota dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1960-61, concernente provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare in bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

(È approvato).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 17.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari